DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 41

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295

Versione in vigore dal 28 febbraio 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723
Capo	I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-723-1994/art-41-rifinanziamento-di-leggi-per-interventi-del-ministero-degli-affari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it